



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE

UFFICI VI- IX

Allegati: 2

Alla AssoDistil

assodistil@assodistil.it

e per conoscenza:

Al Direttore Generale delle Finanze

df.dirgen.segreteria@mef.gov.it

Alla Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli

adm.direttore@pec.adm.gov.it

dir.dogane@pec.adm.gov.it

Alla Agenzia delle Entrate –

Divisione Contribuenti

div.contribuenti@agenziaentrate.it

**Oggetto: Consulenza giuridica IVA su soluzione idroalcolica di cui all'articolo 124 del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34.**

Con la nota in allegato codesta associazione AssoDistil ha chiesto chiarimenti su quali prodotti siano compresi nella definizione di soluzioni idroalcoliche di cui all'articolo 124 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", e di poter identificare i codici di nomenclatura combinata di riferimento, in modo da consentire alle aziende di operare in conformità alla norma e adattare i propri sistemi informatici e contabili.

L'associazione istante ha chiesto, altresì, quale significato attribuire all'espressione "in litri" di cui all'articolo in esame ed, inoltre, se il termine "detergenti disinfettanti per mani" si riferisca unicamente ai Presidi Medici Chirurgici approvati dal Ministero della Salute o anche a prodotti igienizzanti.

AssoDistil ha, infine, segnalato, di aver chiesto una consulenza giuridica su tali aspetti all'Agenzia delle Entrate.

In proposito si fa presente che l'articolo 124 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 prevede l'esenzione dell'applicazione dell'IVA sino al 31 dicembre per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 tra cui rientrano le soluzioni idroalcoliche in litri e i detergenti disinfettanti per mani. Successivamente a tale data, la suddetta disposizione prevede che alle cessioni di tali beni si applichi l'aliquota IVA ridotta al 5%.

L'elenco dei beni menzionati dal citato articolo 124 è stato mutuato dall'allegato n. 2 della decisione della Commissione europea C-(2020) 2146 del 3 aprile 2020, il quale riporta un elenco indicativo dei prodotti sanitari necessari per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19 che possono beneficiare dell'esenzione da IVA e dai dazi all'importazione.

In conformità alla ratio della normativa sopra evidenziata, risultano compresi nell'ambito applicativo della disposizione in esame (e quindi nel caso di specie anche le soluzioni idroalcoliche) solo i beni che rispondano alla suddetta finalità sanitaria.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la recente circolare n. 12 del 30 maggio 2020, che si allega, ha fornito chiarimenti in merito all'individuazione dei beni indicati dall'articolo 124 del citato decreto. In particolare, l'allegato 1 alla suddetta circolare, denominato "Classificazione merci di cui all'art.124 dl 34/2020", indica i codici di classifica doganale dei beni oggetto dell'agevolazione IVA in questione.

In merito alle richieste dell'associazione istante si rinvia, pertanto, alle indicazioni fornite dalla suddetta circolare dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e agli altri chiarimenti che saranno eventualmente formulati dall'Agenzia delle Entrate.

IL DIRETTORE

Giovanni Spalletta
[firmato digitalmente]